



TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Sabrina Carbini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. N. 130/2025 promossa da:

Parte_1 C.F. C.F._1, con Avv. Marco Storti del Foro di Urbino

PARTE ATTRICE opponente

Nei confronti di

Controparte_1 (C.F. C.F._2), Controparte_2 (C.F. C.F._3), in proprio nonché quale amministratore unico e legale rappresentante pro tempore di Controparte_3 C.F. e P. IVA P.IVA_1, con gli Avv.ti Giacomo Pescatore e Monica Righini, entrambi del Foro di Bologna

PARTI CONVENUTE opposte

CONCLUSIONI

Per la parte attrice, conclusioni come precisate con la prima memoria ex art 171 ter c.p.c., del 05.06.2025:

<< voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere l'opposizione e per l'effetto:

I - in via preliminare: 1. sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato per la sussistenza dei gravi motivi esposti; 2. valutare l'eventuale conflitto di interesse tra le posizioni creditorie di Controparte_2 e Controparte_3 per i motivi esposti

II - nel merito: 3. accertare l'errata quantificazione dell'importo precettato e per l'effetto dichiarare che la somma pretesa non è dovuta dall'opponente nei confronti delle convenute opposte per i motivi esposti in premessa;

III - sempre nel merito: 4. dichiarare che le convenute opposte non hanno diritto a procedere ad esecuzione forzata sulla base dell'atto di precetto notificato;

IV– In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA, CPA 4% e rimborso forfettario spese ex art. 2 co. 2 D.M. 10.03.2014, n. 55, operando la distrazione delle stesse a favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara antistatario. >>.

Per parti convenute, conclusioni come da comparsa di costituzione del 17.04.2025:

<< Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare integralmente l'opposizione a precetto ex adverso proposta, per tutti i motivi innanzi esposti, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto. Il tutto, con vittoria di compensi e spese. >>.

Oggetto: opposizione al precetto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 21.01.2025, **Parte_1** proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato il 10.01.2025 da **CP_1** **[...]**, **Controparte_2** e **Controparte_3** con il quale veniva intimato il pagamento della somma complessiva di Euro 514.411,29 in esecuzione del lodo arbitrale n. 4/2024 emesso il 30.10.2024 dal Collegio arbitrale con sede in Bologna, composto dal Prof. Avv. Balestra, dal Dott. Copparoni e dal Rag. **Per_1** reso esecutivo con decreto del Tribunale di Bologna del 18.12.2024 nel procedimento RG 4926/2024.

Il lodo in questione veniva emesso nell'ambito di procedimento arbitrale promosso da **Parte_1** il 29.03.2024 in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 28 dello Statuto sociale di **Controparte_3** avente ad oggetto l'impugnazione della delibera assembleare del 18.03.2024 con cui la medesima era stata revocata dalla carica di amministratrice della società, nonché la proposizione di domande di risarcimento danni nei confronti delle convenute per condotte volte ad escluderla dalla gestione delle società di famiglia.

Nel corso del suddetto procedimento arbitrale, in accoglimento dell'istanza dell'odierna attrice, il Collegio arbitrale disponeva la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. per la rappresentanza della società **Controparte_3** ritenendo sussistente un conflitto di interessi e una situazione di incompatibilità processuale con l'amministratrice **Controparte_2** convenuta personalmente – insieme alla società – per la richiesta di condanna al risarcimento dei danni, in via solidale o esclusiva.

All'esito del procedimento, il Collegio arbitrale definiva la controversia riconoscendo alla sig.ra **Parte_1** il diritto a percepire dalla **Controparte_3** la somma di euro

157.000,00 lordi, a titolo di compensi per l'incarico di amministratore svolto sino alla revoca, e, contestualmente, condannando la stessa attrice al pagamento delle seguenti somme:

- a) a favore delle Sig.re Controparte_1 e Controparte_2
- Euro 140.912,20 a titolo di pagamento delle spese legali sostenute dalle medesime in relazione al procedimento arbitrale, oltre a spese generali (15%), CPA (4%) e IVA (22%);
 - Euro 166.320,00 a titolo di rifusione degli acconti rispettivamente versati da CP_1 Controparte_1 e Controparte_2 relativamente ai compensi degli Arbitri e del Segretario dell'Arbitrato, secondo le disposizioni dell'ordinanza arbitrale n. 4/2024, ammontanti per ciascuna delle convenute ad euro 83.160,00;
- b) a favore di Controparte_3 .
- Euro 86.715,20 pari all'80% delle spese legali sostenute dalla società nel procedimento arbitrale, oltre a spese generali (15%), CPA (4%), IVA (22%);
 - Euro 80.360,00 pari all'80% dei compensi liquidati in favore del curatore speciale nominato ex art. 78 c.p.c., oltre a spese generali (15%), CPA (4%), IVA (22%).

Pertanto, detratto l'importo di euro 171.748,86 dovuto ad Parte_1 a titolo di compenso per l'incarico di amministratore svolto sino alla revoca, l'atto di precetto oggetto di opposizione veniva notificato per la somma di euro 514.411,29.

Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'opponente richiedeva: in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo azionato e di valutare l'eventuale conflitto di interesse tra le posizioni creditorie di Parte_2 Controparte_3 nel merito, l'errata quantificazione dell'importo precettato, eccedente per circa Euro 46.000,00 rispetto al dovuto per errori di calcolo e per l'indebita inclusione dell'IVA nelle spese riconosciute a Controparte_3 soggetto passivo d'imposta con diritto alla detrazione; l'insussistenza del diritto delle convenute a procedere ad esecuzione forzata sulla base dell'atto di precetto notificato: sul punto - secondo parte attrice - la nullità dell'atto di precetto sarebbe la conseguenza del lodo arbitrale ingiusto (e nullo) già oggetto di impugnazione con procedimento in appello pendente innanzi alla Corte d'Appello di Bologna RGN 1804/2024 (*doc. I 5 del fascicolo di parte attrice*).

Le convenute si costituivano con comparsa depositata il 17.04.2025, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone l'integrale rigetto. In particolare, rilevavano che: le doglianze relative alla presunta illegittimità del lodo non potevano essere proposte in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., dovendo

essere fatte valere con i relativi mezzi di impugnazione; quanto agli errori di calcolo nell'atto di precetto, le stesse avevano autonomamente provveduto ad escludere le somme contestate dalla richiesta di pignoramento, procedendo per l'importo di Euro 468.450,47, con conseguente cessazione della materia del contendere; non sussisteva alcun conflitto di interessi tra *Controparte_2* e *Controparte_3* in sede esecutiva.

Nelle more del giudizio di merito, nell'ambito del procedimento di inibitoria rubricato al n. 130-1/2025, il Tribunale, con ordinanza del 28 febbraio 2025, respingeva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ritenendo insussistente il requisito del *periculum in mora* e lasciando impregiudicata ogni valutazione in ordine alla sussistenza del *fumus boni iuris*.

Parimenti, la Corte d'Appello di Bologna, investita dell'impugnazione del lodo proposta da *Parte_1* con ordinanza del 25.03.2025 rigettava l'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del lodo, ritenendo insussistenti sia il *periculum in mora* sia il *fumus boni iuris* (doc. 4 del fascicolo delle parti convenute).

In seguito, le convenute davano corso all'esecuzione forzata mediante pignoramento presso terzi notificato il 31.01.2025 per l'importo di Euro 468.450,47 (cfr.doc. 5 del fascicolo cit.), ottenendo con ordinanza del 24.03.2025 l'assegnazione delle somme pignorate presso Crédit Agricole Italia S.p.A. (cfr. doc. 8 del fascicolo cit.)

Espletati gli incombenzi di rito e all'esito dello scambio delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., la causa veniva pertanto rinviata per la discussione all'udienza del 17.12.2025 ed ivi trattenuta in decisione con i termini per note conclusionali.

Va, in primo luogo, affrontata la questione sollevata da parte attrice concernente la presunta situazione di conflitto di interessi in cui verserebbe *Controparte_2* nella sua qualità di legale rappresentante della *Controparte_3* rispetto alla società medesima.

Secondo la prospettazione attorea, tale incompatibilità — che in sede arbitrale aveva determinato la nomina di un curatore speciale incaricato di rappresentare la società nel relativo giudizio — persisterebbe anche nella presente fase esecutiva.

Detta eccezione, tuttavia, non coglie nel segno.

Invero, la nomina del curatore speciale in sede arbitrale rispondeva a un'esigenza strettamente connessa alla fase di cognizione e alla necessità di assicurare alla società una rappresentanza processuale esente da possibili condizionamenti nella definizione delle strategie difensive.

Tale esigenza, per contro, non si ripropone nella fase esecutiva, nella quale l'attività richiesta al debitore è vincolata e non implica scelte discrezionali idonee a generare un conflitto attuale tra gli interessi del rappresentante e quelli della società rappresentata.

Nella specie, *Controparte_2* infatti, si limita a dare esecuzione al lodo arbitrale, senza assumere decisioni suscettibili di incidere diversamente sui rispettivi interessi.

Oltre a ciò, giova richiamare il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'eventuale conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato può legittimare la controparte che vi abbia interesse a chiedere la nomina di un curatore speciale, ma non abilita la stessa a sollevare eccezioni di invalidità della costituzione in giudizio del rappresentante (*cfr. Cass. Civ. sent. n. 19149/2014*): ciò in quanto l'interesse tutelato dall'art. 78, comma 2, c.p.c. è esclusivamente quello della parte rappresentata, non già quello delle altre parti del processo.

Ragion per cui, la questione relativa alla nomina del curatore speciale può essere posta concretamente da chi abbia un interesse qualificato alla tutela della parte rappresentata, non potendo la controparte invocare un preteso conflitto di interessi per paralizzare l'attività processuale altrui o per incidere sulla validità della sua costituzione in giudizio.

Nella specie, deve escludersi che parte attrice possa far valere un preteso vizio di rappresentanza della società esecutante, non essendo essa titolare dell'interesse protetto dalla norma né potendo invocare un conflitto che, peraltro, non risulta attuale né concreto.

Ad abundantiam, va altresì evidenziato che, alla luce della disciplina introdotta dall'art. 80 c.p.c., così come da ultimo novellato, l'eventuale istanza di nomina del curatore speciale avrebbe dovuto essere rivolta al Presidente del Tribunale competente: e tale esigenza – ove mai fosse esistita – sarebbe sorta già al momento della notificazione del precetto, atto proveniente anche da *Controparte_2* nella duplice veste di creditore e di legale rappresentante della società.

Ne consegue che parte opponente avrebbe dovuto attivarsi tempestivamente in quella sede, non potendo oggi sollevare la questione in modo tardivo e strumentale nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione.

Per le ragioni dianzi illustrate, pertanto, l'eccezione sollevata da parte opponente deve ritenersi infondata e, come tale, va disattesa.

Quanto al merito, va innanzitutto dichiarata la cessata materia del contendere parziale limitatamente all'importo precettato di euro 45.960,82.

Occorre, infatti, dare atto che le parti opposte, sin dalla comparsa di costituzione, hanno riconosciuto l'erroneità dell'importo originariamente precettato, rinunciando

conseguentemente alla corresponsione della relativa maggiorazione; rinuncia confermata anche nella fase esecutiva, avendo esse limitato l'atto di pignoramento alla somma di Euro 468.450,47 (*cfr. doc. 5*).

A ciò si aggiunga che entrambe le parti in causa, nelle rispettive note autorizzate del 17.11.2025, hanno congiuntamente richiesto che sul punto venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Pertanto, deve ritenersi venuto meno il contrasto tra le parti e l'interesse a una pronuncia sulla parte della domanda *de qua*, con conseguente inutilità della decisione (*cfr. Cass., sez. III Civile, sentenza 13 novembre 2014 – 24 febbraio 2015, n. 3598*).

Com'è noto, infatti, la cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti, tali da determinare la totale o parziale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venire meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (*cfr. Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8428 del 10 aprile 2014*).

Tuttavia, la predetta circostanza non è ostativa ad una statuizione sulla ripartizione delle spese, che avverrà secondo il principio della soccombenza virtuale.

In virtù di tale principio, il giudicante, dovrà valutare la sussistenza, al momento della proposizione della domanda dell'interesse ad agire dell'attore, nonché la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere (*in tal senso, v. Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 30251 del 31 ottobre 2023*).

Ciò posto, secondo la prospettazione dell'attrice, l'errore nel precetto si articolerebbe in due voci: a) Euro 43.960,82 a titolo di IVA richiesta da *Controparte_3* e applicata sia sulle spese legali liquidate in favore della società sia sull'onorario del curatore speciale; b) euro 2.000,00, quale somma pretesa in eccedenza rispetto al dovuto.

Quanto alla somma richiesta a titolo di IVA, nel caso di specie trova effettivamente applicazione il principio giurisprudenziale consolidato secondo cui la parte soccombente è tenuta a rimborsare l'IVA sulle spese legali solo qualora la parte vittoriosa non sia titolare di partita IVA e, quindi, non possa esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta (*cfr. Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 2818 del 30 gennaio 2024 e Cass. 16584/2023 e Cass. 6974/2007*).

In materia fiscale, infatti, costituisce principio informatore che una spesa possa essere addebitata al debitore solo quando rappresenti un costo effettivo e non anche qualora quest'ultimo venga normalmente recuperato, poiché non può essere considerata legittima una

locupletazione da parte di un soggetto posto nella condizione di conseguire due volte la medesima somma di denaro (*cfr. recentemente, Tribunale civile Reggio Emilia sentenza n. 100 del 30 gennaio 2025*).

Nel caso di specie, come confermato anche dalle stesse parti opposte, deve ritenersi che la **Controparte_3** sia soggetto IVA con possibilità di recupero dell'imposta, non potendo pertanto agire in rivalsa per il pagamento dell'IVA nei confronti di **Parte_1**

Per quanto concerne, invece, la somma di euro 2.000,00 indicata nel precetto in eccedenza, essa va qualificata come mero refuso materiale — circostanza, peraltro, ammessa dalle parti opposte — e risulta priva di incidenza sulla certezza dell'esistenza del credito.

Ebbene, alla luce delle considerazioni che precedono, l'eccezione sollevata dall'attrice sarebbe risultata fondata: infatti, se non fosse intervenuta la rinuncia delle convenute, il precetto avrebbe comunque dovuto essere dichiarato inefficace limitatamente all'importo di euro 45.960,82.

Chiarito ciò, occorre tuttavia precisare che l'erronea quantificazione dell'importo precettato non vale a travolgere la validità dell'atto di precetto, in relazione alle somme diverse da quella erroneamente richiesta, né i successivi atti esecutivi compiuti in relazione alle stesse. Infatti, in conformità all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, *"in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante"* (*cfr. Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 20238 del 22 luglio 2024; Corte d'appello civile Genova sentenza n. 850 del 7 luglio 2025; Tribunale civile Nola sentenza n. 1925 del 20 giugno 2025*).

Nel caso di specie, la maggiorazione della somma indicata nell'atto di precetto non determina, dunque, la nullità dell'intero atto, ma ne comporta l'inefficacia parziale limitatamente alla somma eccedente quella effettivamente dovuta.

L'intimazione rimane, pertanto, pienamente valida per l'importo di euro 468.450,47.

Per quanto attiene, invece, alla domanda relativa all'ulteriore importo, l'opposizione è infondata.

Secondo parte attrice, il lodo arbitrale emesso il 30.10.2024 dal Collegio arbitrale di Bologna, reso esecutivo nel procedimento RG 4926/2024 del Tribunale di Bologna (*cfr. doc. 1 4, del fascicolo attoreo*), risulterebbe viziato sotto molteplici aspetti, tra cui l'errata

quantificazione delle spese e la mancata compensazione tra le parti in violazione del principio di reciproca soccombenza.

Le contestazioni *de quibus*, tuttavia, proprio perché si riferiscono alla fase di costituzione del titolo, non possono essere proposte in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., dovendo essere fatte valere con i relativi mezzi di impugnazione.

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, infatti, *"ogni questione relativa alla corretta formazione del titolo esecutivo di formazione giudiziale va fatta valere con i relativi mezzi di impugnazione [...] in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione"* (cfr. Corte d'appello civile Milano sentenza n. 2077 del 10 luglio 2025; Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 6787 del 7 marzo 2023; Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 22090 del 2 agosto 2021).

Del resto, nel caso di specie, risulta agli atti che il lodo arbitrale del 30.10.2024 è stato già oggetto di impugnazione con il procedimento in appello pendente innanzi alla Corte d'Appello di Bologna (R.G. n. 1804/2024), proprio per iniziativa di Parte_1 la quale ha dedotto i medesimi vizi ora riproposti in sede di opposizione all'esecuzione.

L'esistenza del giudizio di impugnazione conferma, dunque, che la sede propria per far valere i vizi del lodo è quella dell'appello e non quella dell'opposizione all'esecuzione, la quale deve limitarsi all'esame di fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo che ne rendano inesigibile il contenuto.

Conseguentemente, decurtate dal credito per il quale si procede (si ricorda pari ad euro 45.960,82), deve ritenersi che parte opposta abbia diritto di procedere ad esecuzione forzata unicamente per la residua somma pari ad euro 468.450,47.

Quanto alla regolamentazione delle spese, pur considerando l'accoglimento virtuale della domanda in relazione alla materia del contendere dichiarata cessata — riferita, peraltro, a una porzione del tutto residuale del credito — deve rilevarsi che l'opponente ha ampliato l'oggetto del giudizio mediante doglianze manifestamente infondate o inammissibili, imponendo alle convenute un'attività difensiva su questioni prive di apprezzabile rilievo.

Le spese di lite seguono quindi la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando , ogni contraria o diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:

dichiara la parziale cessazione della materia del contendere, limitatamente all'importo precettato di euro 45.960,82;

rigetta l'opposizione *Parte_1* C.F. *C.F._1* quanto al residuo importo e, per l'effetto, dichiara l'esistenza del diritto delle opposte *Controparte_1* [...] (C.F. *C.F._2*), *Controparte_2* (C.F. *C.F._3*), in proprio nonché quale amministratore unico e legale rappresentante pro tempore di *Controparte_3* (C.F. e P. IVA *P.IVA_1* , a procedere ad esecuzione forzata per l'importo di euro 468.450,47, oltre accessori se dovuti; condanna *Parte_1* alla rifusione delle spese di lite, ivi compresa la fase inibitoria, in favore di delle opposte *Controparte_1* (C.F. *C.F._2*), *Controparte_2* (C.F. *C.F._3*), in proprio nonché quale amministratore unico e legale rappresentante pro tempore di *Controparte_3* (C.F. e P. IVA *P.IVA_1* , liquidate complessivamente in euro 22.457,00 di cui euro 3544,00 per la fase di studio, euro 2338,00 per la fase introduttiva, euro 10411,00 per la fase di trattazione e euro 6164,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.

Così deciso l'8.1.26 in Pesaro.

Il Giudice

Dott. ssa Sabrina Carbini